



COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di Foggia)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETENZIONE, LA TUTELA ED IL CONTROLLO DEI CANI SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione consiliare n° 27 del 19/11/2024

INDICE:

ART. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2: PRINCIPI GENERALI

ART. 3: AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

ART. 4: RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE

ART. 5: MUSERUOLE E GUINZAGLI

ART. 6: ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE

ART. 7: TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO

ART. 8: DETENZIONE DEI CANI ALL'INTERNO DI CORTILI E/O GIARDINI PRIVATI

ART. 9: DETENZIONE DEI CANI ALL'INTERNO DI CONDOMINI ED IMMOBILI CON PIU' ABITAZIONI

ART. 10: PARTICOLARI SITUAZIONI

ART. 11: ACCESSO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI E NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

ART. 12: TUTELE DALL'AGGRESSIVITA' ESALTATA DEI CANI

ART. 13: AGGRESSIVITA' NON CONTROLLATA

ART. 14: NORMATIVA DI RINVIO

ART. 15: NORME DI CHIUSURA

ART. 16: VIGILANZA

ART. 17: ENTRATA IN VIGORE

ART. 18: NORMA FINALE

ART.19: RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento del proprietario o del detentore del cane potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta, in tutto il territorio del Comune di Sant'Agata di Puglia.
2. Il medesimo regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del Comune di Sant'Agata di Puglia.
3. Le disposizioni del presente Regolamento hanno natura residuale rispetto alle norme legislative e regolamentari statali e regionali.
4. Le norme del presente Regolamento - fatto salvo quanto definito specificatamente nell'Articolo 12 e nell'Articolo 13 - non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti addestrati presso le scuole nazionali come cani guida nonché ai cani in dotazione alle forze armate, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco ed alla protezione civile, quando sono utilizzati per servizio.

Articolo 2

Principi generali

1. Chiunque detenga un cane è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che rimanga sotto la sua custodia, sia che lo smarrisca o che gli fugga.
2. Chiunque detenga un cane o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare è tenuto a:
 - a) rifornirlo di cibo ed acqua in quantità sufficiente;
 - b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
 - e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 - f) assicurargli la regolare pulizia degli spazi di dimora;
 - g) prendersi cura dell'eventuale cucciolata e garantirne il generale benessere.
3. Chiunque detenga un cane, oltre ad osservare e fare osservare le norme del presente Regolamento comunale, è tenuto a rispettare scrupolosamente le specifiche norme nazionali di settore nonché la Legge Regionale Puglia n.2 del 07/02/2020, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione del cane all'anagrafe canina e l'aggiornamento periodico della sua posizione, le procedure e modalità di identificazione del cane (codice di riconoscimento e microchip), il divieto di abbandono.

Articolo 3

Ambito di applicazione e definizioni

1. Le norme del presente Regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diversa esplicita indicazione.
2. Alcune norme del presente Regolamento si applicano anche nelle aree private, come meglio specificato nell'articolo 8.
3. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o di uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero ed indiscriminato accesso i cittadini.

4. Ai sensi del presente Regolamento si definisce detentore la persona fisica (che può anche non corrispondere con il proprietario dell'animale) che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani anche se non regolarmente registrati all'anagrafe canina ai sensi della normativa vigente .

Articolo 4

Raccolta e conferimento delle deiezioni solide

1. Sulle aree identificate al comma 1) dell'articolo 3, il detentore di un cane è sempre tenuto:
 - a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dal cane con successivo conferimento in appositi contenitori/cestini;
 - b) a fare uso, per l'asportazione delle deiezioni solide, di idonei raccoglitori - possibilmente di materiale plastico impermeabile - che deve avere immediatamente disponibili al seguito e che permettano di provvedere alle operazioni in modo igienico;
 - c) a portare con sé il raccoglitore delle deiezioni solide di cui al punto precedente.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00 ed il massimo di EURO 150,00 oltre all'obbligo comunque di asportare le deiezioni solide depositate.
3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00 ed il massimo di EURO 75,00.
4. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera c) del presente articolo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00 ed il massimo di EURO 75,00.

Articolo 5

Museruole e guinzagli

1. Sulle aree identificate al comma 1) dell'articolo 3, i detentori sono sempre tenuti:
 - a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o muniti di idonea museruola, da applicare entrambi - tanto il guinzaglio che la museruola - qualora i cani vengano condotti nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto;
 - b) a tenere e condurre i cani, appartenenti alle razze identificate periodicamente dal Ministro della Salute con propria specifica Ordinanza emanata a "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani di razze canine ed incroci di razze a rischio di aggressività", al guinzaglio e congiuntamente muniti di idonea museruola.
2. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non potrà avere una lunghezza superiore a metri 3 (tre), ovvero il guinzaglio non potrà avere una lunghezza superiore a metri 3 (tre) per i modelli di tipo retrattile, qualora siano presenti in loco e nei luoghi persone o altri animali.
3. I cani, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio non possono essere lasciati vagare liberi ed incustoditi nelle aree pubbliche e devono essere sempre accompagnati da una persona fisica; questa deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale e quindi in grado di controllarne i movimenti ed i gesti istintivi.
4. Possono essere lasciati liberi e senza guinzaglio i cani da caccia, da pastore e quelli utilizzati nella ricerca dei tartufi nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria o per la guardia alle greggi o nelle attività di ricerca; in ogni caso il cacciatore, il cercatore di tartufi o il pastore deve essere in grado, in qualunque momento, di controllarne i movimenti.
5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00 ed il massimo di EURO 150,00.

6. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00 ed il massimo di EURO 250,00.
7. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 2) del presente articolo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00 ed il massimo di EURO 75,00.
8. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 3) del presente articolo del presente articolo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00 ed il massimo di EURO 300,00.

Articolo 6

Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani tenuti dal proprietario o dal detentore, muniti di guinzaglio e nel rispetto delle disposizioni definite nel precedente articolo 4), è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche, i giardini, le aree verdi ed i parchi pubblici, ad esclusione di quelle aree ove, con apposita ordinanza sindacale, in ragione della conformità dei luoghi e delle strutture o per ragioni di natura igienico – sanitaria, viene o è già stato istituito il divieto di accesso ai cani.
2. All'interno delle aree definite da questo articolo ai detentori dei cani appartenenti alle razze identificate periodicamente dal Ministro della Salute con propria specifica ordinanza (razze canine ed incroci di razze a rischio di aggressività) è fatto obbligo di condurre i medesimi cani con guinzaglio e congiuntamente muniti di idonea apposita museruola.
3. L'eventuale divieto di accesso ai cani all'interno delle aree definite da questo articolo, deve essere segnalato all'utenza mediante l'installazione di appositi segnali indicatori ubicati in modo visibile presso le entrate.
4. Dagli eventuali futuri divieti di accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche saranno comunque esclusi i cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida nonché ai cani in dotazione alle forze armate, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco ed alla protezione civile quando sono utilizzati per servizio, nonché i cani al seguito di persone portatrici di handicap.
5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 2) del presente articolo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00 ed il massimo di EURO 50,00.

Articolo 7

Tutela del patrimonio pubblico

1. È fatto obbligo ai proprietari e/o detentori dei cani di adoperarsi affinché questi non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.
2. Chiunque viola la disposizione prevista al comma 1) del presente Articolo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00 ed il massimo di EURO 300,00, fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

Articolo 8

Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini e/o aree private

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché privati delle basilari norme del loro benessere in rapporto alla loro dimensione, mole e specificità di razza e senza provvedere alla periodica pulizia degli spazi da questi utilizzati dagli escrementi e dall'urina.
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto. La cuccia deve essere di dimensioni adeguate alla mole dell'animale, possibilmente realizzata con

idoneo materiale coibentato e con idonea apertura per l'ingresso. La cuccia non deve essere umida né posta in luoghi soggetti ad allagamenti o correnti d'aria ovvero in ambienti che possano risultare nocivi alla salute dell'animale.

3. I cani, se non momentaneamente al guinzaglio, devono essere tenuti all'interno di un'area completamente delimitata con una idonea e resistente recinzione, una cancellata, un muro di cinta o altro idoneo manufatto avente un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda.
4. La recinzione di delimitazione e/o il muro di cinta di cui al comma precedente deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza ed estensione, non deve essere facilmente scavalcabile ed avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro tale da non permettere agevolmente la fuoriuscita del muso dell'animale installando eventualmente ed alla necessità sui manufatti costituenti i recinti anche materiali di mascheratura (tipo teli, reti a trama fine ecc..). In particolare i soggetti detentori dei cani dovranno vigilare ed attivarsi affinché gli animali siano messi in condizione di non uscire dalle recinzioni di delimitazione e/o dal muro di cinta e nei casi in cui queste siano contermini a marciapiedi o altro luogo di passaggio, dovranno evitare che gli animali possano sporgere anche solo con la testa fuori dalle medesime, in modo tale da prevenire il rischio di eventuali morsicature ai passanti.
5. Qualora il cane venga tenuto al guinzaglio, questa deve avere una robustezza e una misura adeguata all'animale, con un minimo di otto volte la lunghezza del cane, oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.
6. I cani che sono tenuti al guinzaglio devono sempre poter raggiungere agevolmente il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo; tali ciotole debbono essere stabilmente posizionate ed ancorate in modo da impedirne il rovesciamento.
7. In ogni caso i cani al guinzaglio non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
8. E' fatto obbligo ai detentori di cani di attivarsi allo scopo di evitare che gli stessi, con il loro continuo abbaiare, guaire, ululare o latrare, siano di disturbo al vicinato.
9. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1), 2) e 6) del presente articolo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00 ed il massimo di EURO 300,00.
10. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 3), 4), 5) e 7) del presente articolo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00 ed il massimo di EURO 300,00; in tali casi è fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere apposita e specifica Ordinanza prescrittiva nei confronti del proprietario e/o detentore del cane a tutela della pubblica incolumità.
11. Fatti salvi i provvedimenti previsti dalle leggi penali (nella fattispecie Art. 659 Codice Penale) chiunque viola la disposizione prevista al comma 8) del presente Articolo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00 ed il massimo di EURO 250,00. In caso di reiterazione della violazione ed in una accertata situazione di continuo disturbo per il riposo e le occupazioni di una pluralità di persone, su conforme parere dei Servizi Veterinari dell'Azienda per i Servizi Sanitari (A.S.L. FG) ed anche in applicazione della normativa regionale di settore, il Sindaco può disporre con propria specifica Ordinanza l'allontanamento dell'animale dai luoghi ove viene custodito disponendone il trasferimento ed il temporaneo ricovero presso le strutture del canile convenzionato con l'Amministrazione Comunale imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore del cane.
12. Fatti salvi i provvedimenti previsti dalle leggi penali, in applicazione della normativa regionale di settore e su conforme parere dei Servizi Veterinari dell' Azienda per i Servizi Sanitari (A.S.L. FG), il Sindaco con propria specifica Ordinanza può disporre il ricovero presso le strutture del canile convenzionato con l'Amministrazione Comunale dei cani detenuti in condizioni tali da

causare disagio all'animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica . Analogamente il Sindaco sempre su conforme parere dei Servizi Veterinari dell' Azienda per i Servizi Sanitari, in situazioni di carenza dei requisiti igienico – sanitari o di inagibilità ed inidoneità delle strutture o di perdurante stato di degrado ambientale delle aree e/o dei locali in cui sono detenuti i cani, con propria specifica Ordinanza, può disporre una limitazione al numero complessivo di cani detenuti in tali strutture e locali, nonché, in caso di necessità, lo sgombero totale di questi.

Articolo 9

Detenzione dei cani all'interno di condomini ed immobili con più abitazioni

1. Fatte salve le disposizioni contenute nei regolamenti condominiali che disciplinano i rapporti tra i condomini, il proprietario o il detentore di cani all'interno di condomini ed in qualsiasi altro fabbricato destinato a civile abitazione deve garantire che gli stessi non arrechino disturbo alla quiete pubblica e che gli stessi non costituiscano causa di pericolo per la salute e la sicurezza degli altri condomini e/o inquilini. In tal senso è espressamente vietato tenere per tempi prolungati i cani su terrazzi e balconi. In particolare in caso di permanenza anche momentanea degli animali su terrazzi, balconi, giardini, scale e simili dovrà essere accuratamente evitato l'insorgere anche temporaneo di inconvenienti igienici.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1) del presente articolo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00 ed il massimo di EURO 150,00.

Articolo 10

Particolari situazioni e condizioni generali

1. È vietato trasportare, o fare stazionare, i cani segregati nei baui chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli esposti in modo continuato al sole.
2. Chiunque viola la disposizione prevista al comma 1) del presente Articolo, fatta salva l'applicabilità dell'Art. 544 ter del Codice Penale (Maltrattamento di animali) è soggetto anche alla concorrente applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00 ed il massimo di EURO 150,00.

Articolo 11

Accesso negli esercizi pubblici e negli esercizi commerciali

1. I detentori, che conducono i cani negli esercizi pubblici o negli esercizi commerciali ubicati nel territorio del Comune, dovranno farlo tenendo i cani con il guinzaglio e la museruola, avendo cura che gli animali non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno. All'interno dei medesimi esercizi pubblici ed esercizi commerciali i cani appartenenti alle razze identificate periodicamente dal Ministro della Salute con propria specifica Ordinanza (razze canine ed incroci di razze a rischio di aggressività), dovranno essere tenuti dal detentore con il guinzaglio e congiuntamente muniti di idonea museruola. Non è comunque ammesso in ogni caso il libero accesso dei cani all'interno degli esercizi commerciali in cui si vendono prodotti ortofrutticoli, carni e prodotti della pesca.
2. Il titolare del pubblico esercizio e/o dell' esercizio commerciale ha comunque l'autonoma facoltà di vietare indistintamente il libero accesso dei cani ai propri locali . In tal caso il divieto di accesso deve essere segnalato all'ingresso dell' esercizio con scritto e disegno, esposti in modo ben visibile all'utenza.
3. Il titolare del pubblico esercizio e/o dell'esercizio commerciale ha facoltà di chiedere l'allontanamento del cane che arrechi disturbo alla clientela o quando lo stesso non venga tenuto al guinzaglio e dotato di museruola segnalando la situazione alla Polizia Locale.
4. Fatte salve le disposizioni definite dalle specifiche norme di settore in materia di pubblica sicurezza e di igiene e sanità, relative all' accesso dei cani all'interno dei locali pubblici ,

chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto anche alla concorrente applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 25,00 ed il massimo di EURO 150,00.

Articolo 12

Tutele dall'aggressività esaltata dei cani

1. Chiunque posseda o detenga cani appartenenti alle razze identificate periodicamente dal Ministro della Salute con propria specifica Ordinanza (razze canine ed incroci di razze a rischio di aggressività) ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi.
2. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani appartenenti alle razze di cui al comma 1) del presente Articolo:
 - a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
 - b) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
 - c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
 - d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli artt. 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del Codice Penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n° 189;
 - e) ai minori di 18 anni e agli interdetti o inabilitati per infermità; i precetti ed i divieti definiti nel presente articolo non si applicano ai cani in dotazione alle forze armate, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco ed alla protezione civile.
3. Chiunque viola la disposizione prevista al comma 1) del presente articolo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00 ed il massimo di EURO 300,00.
4. Chiunque viola la disposizione prevista al comma 2) del presente articolo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00 ed il massimo di EURO 300,00.
5. In conseguenza dell'accertamento della violazione del disposto del comma 1) del presente articolo oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista ed in anche in applicazione della normativa regionale di settore, viene riservata al Sindaco la facoltà di disporre con propria specifica Ordinanza, il temporaneo allontanamento dell'animale dai luoghi ove viene custodito disponendone il trasferimento e ricovero presso le strutture del canile convenzionato con l'Amministrazione Comunale imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore del cane. Il cane verrà restituito al legittimo proprietario/detentore quando questi avrà esibito idonea e valida polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane verso terzi al Comando della Polizia Locale.
6. In conseguenza dell'accertamento della violazione del disposto del comma 2) del presente articolo oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, viene riservata al Sindaco la facoltà di disporre con propria specifica Ordinanza il temporaneo allontanamento dell'animale dai luoghi ove viene custodito disponendone il trasferimento e ricovero presso le strutture del canile convenzionato con l'Amministrazione Comunale imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore del cane. Il cane potrà essere restituito a persona idonea a cui non ne è vietata – per norma di legge e di regolamento - la diretta detenzione, previa presentazione di apposita istanza al Comando di Polizia Locale.

Articolo 13

Aggressività non controllata

1. È definito e considerato "*cane con aggressività non controllata*" l'animale che, non provocato, minaccia di ledere o lede l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.

2. Il Comune di Sant'Agata di Puglia, per il tramite del Comando di Polizia Locale, dei Servizi Veterinari dell'Azienda per i Servizi Sanitari (ASL FG) e gli altri Organi competenti, vigilano in materia al fine di individuare la presenza di cani con aggressività non controllata nel territorio comunale anche allo scopo di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela della incolumità pubblica.
3. Il Sindaco ha facoltà di disporre con propria specifica ordinanza ai proprietari/detentori dei cani identificati dai Servizi Veterinari dell'Azienda per i Servizi Sanitari (ASL FG) come aventi "aggressività non controllata" l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.
4. Sulle aree di cui al comma 1) dell'articolo 3 del presente Regolamento i detentori dei cani identificati dai Servizi Veterinari dell'Azienda per i Servizi Sanitari (ASL FG), come aventi "aggressività non controllata", sono tenuti a condurre gli stessi cani al guinzaglio e congiuntamente muniti di idonea museruola.
5. È vietato acquistare, possedere o detenere cani identificati dai Servizi Veterinari dell' Azienda per i Servizi Sanitari (ASL FG) come aventi "aggressività non controllata":
 - a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
 - b) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
 - c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
 - d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli artt. 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del Codice Penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n° 189;
 - e) ai minori di 18 anni e agli interdetti o inabilitati per infermità; i precetti ed i divieti definiti nel presente Articolo non si applicano ai cani in dotazione alle forze armate, alle forze di polizia , ai vigili del fuoco ed alla protezione civile.
6. Chiunque viola le disposizioni previste del presente articolo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di EURO 50,00 ed il massimo di EURO 300,00.

Articolo 14

Normativa di rinvio

1. Fatti salvi in ogni caso i provvedimenti previsti dalle leggi penali, l'accertata violazione ai precetti definiti nel presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate espressamente nei singoli articoli in conformità al disposto dell'Art. 7 – bis del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento locale).
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle norme del presente Regolamento potranno essere aggiornate periodicamente nei loro importi minimi e massimi (limiti edittali) con Deliberazione della Giunta Comunale.
3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate per l'accertata violazione alle norme del presente Regolamento spettano in via esclusiva al Comune di Sant'Agata di Puglia.

Articolo 15

Norme finali

1. La fuga del cane di proprietà o detenuto/custodito deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro 24 ore dalla sua scomparsa o smarrimento, al Comando di Polizia Locale, comunicando tutti i dati identificativi sia del proprietario e/o detentore che del cane stesso.
2. Solo effettuando la tempestiva segnalazione di cui al comma 1) prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dall'applicazione nei suoi confronti della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per aver lasciato vagare l'animale libero ed incustodito, in violazione del disposto del

comma 3) dell'articolo 5; in ogni caso rimangono fatti salvi i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito e lasciato incustodito.

3. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini al Comando di Polizia Locale che dopo aver accertato quanto segnalato si attiverà per la cattura degli animali tramite il personale dei Servizi Veterinari dell'Azienda per i Servizi Sanitari (ASL FG) e la successiva custodia presso le strutture del canile convenzionato con l'Amministrazione Comunale.
4. Le spese di cattura e successiva custodia del cane fuggito e/o smarrito, nonché quelle inerenti alle eventuali cure veterinarie fornite allo stesso, sono a carico del proprietario e/o detentore dell'animale.

Articolo 16

Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento tutti gli appartenenti al Comando di Polizia Locale, oltre alle autorità competenti per legge.
2. Nel caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie previste per lo specifico illecito (i limiti edittali minimo e massimo della sanzione pecuniaria previsti per ogni precetto violato) vengono raddoppiati. In tal senso si definisce recidiva la violazione delle medesima disposizione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria applicata.

Articolo 17

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni una volta intervenuta esecutiva la Deliberazione di approvazione dello stesso.

Articolo 18

Norma finale

1. Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con alcune disposizioni contenute nel presente Regolamento, tali singole disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate trovando applicazione in questi casi le norme di legge statali o regionali vigenti.
2. In tutti gli articoli del presente Regolamento ove viene fatto esplicito richiamo alla periodica Ordinanza del Ministro della Salute che identifica le razze canine e gli incroci di razze a rischio di aggressività si farà riferimento – temporalmente – al provvedimento ministeriale vigente o, qualora questo risulti scaduto, a quello di più recente adozione.

Articolo 19

Riferimenti normativi

- Legge quadro 14/08/1991, n° 281 in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo;
- Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R 320/54;
- Legge regionale n.2 del 07/02/2020 “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione abrogazione l.r. 03/04/1995 n.12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)”;
- Regolamento Regione Puglia n°14 del 19 dicembre 2023 “Regolamento attuativo degli articoli 6, 7, 10, 13 e 31 della Legge Regionale 07 Febbraio 2020 n. 2 - “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione”;
- art. 672 e 727 del codice Penale “Omessa custodia e mal governo degli animali”;
- art. 2052 del Codice civile “Danno cagionato da animali”.

